



## **Comunicazione n. 7 del 26 marzo 2019<sup>1</sup>**

**OGGETTO: *No-deal Brexit* – Adempimenti per gli intermediari che prestano servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, conseguenti all’adozione del Decreto legge n. 22 del 25 marzo 2019 recante il regime transitorio.**

### ***1. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO***

In data 25 marzo 2019, in considerazione della perdurante incertezza in merito alla ratifica, da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dell’accordo per il recesso dal Trattato sull’Unione Europea approvato dal Consiglio europeo il 25 novembre 2018, è stato emanato il decreto legge n. 22 (di seguito, anche il “decreto”).

Le misure normative approntate si propongono di assicurare continuità nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento da parte sia dei soggetti italiani operanti nel Regno Unito sia dei soggetti britannici operanti in Italia, nonché di disciplinare l’ordinata fuoriuscita dal mercato domestico degli operatori britannici chiamati a cessare l’attività nel territorio della Repubblica entro la data di recesso.

In ipotesi di *no-deal Brexit*, infatti, dalla data di recesso, gli intermediari nazionali dovrebbero cessare di prestare le proprie attività nel Regno Unito, non potendo più accedere al beneficio del passaporto europeo. Analogamente, gli intermediari britannici non potrebbero più svolgere attività sul territorio della Repubblica avvalendosi delle preesistenti abilitazioni.

Le disposizioni, la cui entrata in vigore è condizionata al mancato raggiungimento di un accordo sul recesso, prevedono un regime diverso secondo la tipologia di soggetti, le modalità da questi adottate per la prestazione dei servizi (libera prestazione *vs* succursale) e la clientela *target*.

Gli operatori possono usufruire del regime transitorio previa notifica alle Autorità competenti. L’operatività oltre il periodo transitorio (da intendersi quale periodo tra la data di recesso e il termine del diciottesimo mese successivo) è invece subordinata alla presentazione di un’istanza di autorizzazione alle medesime Autorità.

---

<sup>1</sup> La presente comunicazione è stata aggiornata con [Comunicazione Consob n. 10 del 1° agosto 2019](#).

I soggetti che dovranno cessare l'attività entro la data di recesso sono tenuti a comunicare ai clienti, a coloro con cui intrattengono rapporti nella prestazione dei servizi e alle autorità competenti le iniziative adottate per garantire l'ordinata cessazione dell'attività. Alle medesime comunicazioni sono tenuti gli intermediari che, pur avendo notificato, non hanno presentato istanza di autorizzazione entro il termine di sei mesi dalla data di avvio del periodo transitorio.

## **2. GLI ADEMPIMENTI DEGLI OPERATORI**

Di seguito si riepilogano gli adempimenti conseguenti all'adozione del decreto cui sono tenuti gli intermediari prestatori di servizi di investimento.

Se non diversamente specificato, sono valide le definizioni previste nel decreto legge.

### **2.1 GLI INTERMEDIARI BRITANNICI**

Le **imprese di investimento del Regno Unito** che, alla data di recesso, prestano servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, sul territorio della Repubblica:

*Le imprese di  
investimento  
britanniche*

**a) in regime di libera prestazione di servizi**, possono continuare a svolgere le medesime attività solo nei confronti delle controparti qualificate e dei clienti professionali (art. 6, comma 2-*quinquies*, lett. a), e comma 2-*sexies*, lett. a), del TUF)<sup>2</sup>, fino all'adozione di una decisione della Commissione europea a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, e comunque non oltre il periodo transitorio (art. 3, comma 3, del decreto);

**b) nell'esercizio del diritto di stabilimento mediante succursali**, durante il periodo transitorio possono continuare a svolgere le medesime attività (art. 3, comma 4, del decreto);

**c) in regime di libera prestazione di servizi**, a favore di clienti al dettaglio (art. 1, comma 1, lettera m-*duodecies*, TUF) e clienti professionali su richiesta (art. 6, comma 2-*quinquies*, lettera b), e

---

<sup>2</sup> “nonché, esclusivamente per la gestione degli eventi del ciclo di vita dei contratti derivati non soggetti a compensazione da parte di una controparte centrale (over the counter) in essere alla data del recesso, anche nei casi in cui ciò implichi la modifica di tali contratti o la conclusione di nuovi contratti nei limiti previsti dall'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali” (art. 3, comma 3, del decreto).

comma 2-*sexies*, lettera b), TUF), cessano l'attività entro la data di recesso (art. 4, comma 1, del decreto)<sup>3</sup>.

*Notifiche*

Le imprese di investimento di cui ai punti **sub a)** e **b)** possono beneficiare del periodo transitorio previo inoltre alla CONSOB - entro 3 giorni lavorativi antecedenti la data di recesso - di una notifica<sup>4</sup> secondo gli schemi allegati (*cf.* All. 1 e 2). Tali imprese inviano altresì - entro 15 giorni successivi alla data di recesso - le informazioni e i dati relativi ai rapporti in essere con i clienti italiani seguendo il modello allegato (*cf.* All. 3).

*Istanze di autorizzazione*

Le medesime imprese di cui ai punti **sub a)** e **b)**, qualora intendano operare in Italia oltre il periodo transitorio, presentano alla CONSOB - entro il termine massimo di sei mesi dalla data di avvio di detto periodo - l'istanza prevista per l'autorizzazione allo svolgimento delle relative attività, ai sensi dell'art. 28, commi 1 e 6, del TUF, ovvero, se del caso, per la costituzione di una società di intermediazione mobiliare italiana, ai sensi dell'art. 19 del TUF.

Le imprese di investimento di cui al punto **sub c)** - entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto - comunicano ai clienti, agli altri soggetti con cui intrattengono rapporti nella prestazione dei servizi e alla CONSOB le iniziative adottate per garantire l'ordinata cessazione dell'attività.

*Comunicazioni di cessazione dell'attività da parte degli intermediari britannici*

Analoghe comunicazioni sulle iniziative adottate per l'interruzione dell'attività, nei medesimi termini, sono effettuate anche da:

- d)** le banche del Regno Unito che operano in Italia in regime di libera prestazione a favore di clienti al dettaglio e clienti professionali su richiesta nonché i gestori di fondi e gli OICR che dovranno cessare l'attività entro la data di recesso;
- e)** le banche e le imprese di investimento del Regno Unito che non abbiano notificato la volontà di proseguire l'attività in Italia nel periodo transitorio o abbiano ritenuto di non presentare le istanze di autorizzazione alla prestazione dei servizi oltre il periodo transitorio entro sei mesi dall'avvio di detto periodo<sup>5</sup>.

<sup>3</sup> *Cfr.* nota 1.

<sup>4</sup> Le imprese di investimento del Regno Unito che, alla data di entrata in vigore del decreto, sono abilitate alla partecipazione alle aste dei titoli di Stato possono continuare a svolgere i servizi e le attività senza effettuare la notifica, ferma restando la necessità di presentare un'istanza di autorizzazione qualora intendano operare in Italia oltre il periodo transitorio (art. 3, comma 6, del decreto).

<sup>5</sup> Per i soggetti che non hanno presentato istanza di autorizzazione alla prestazione dei servizi oltre il periodo transitorio, il termine di quindici giorni per l'invio delle comunicazioni decorre dalla scadenza del termine per la presentazione della suddetta istanza.

Al fine di evitare pregiudizio ai clienti, gli intermediari di cui ai punti *sub c), d) ed e)* sono chiamati a porre in essere le operazioni necessarie all'ordinata chiusura dei rapporti in corso, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi dalla data di recesso, con l'osservanza dei termini di preavviso per lo scioglimento dei contratti. Tali intermediari non potranno concludere nuovi contratti né rinnovare, anche tacitamente, quelli esistenti (art. 4, comma 1, del decreto). Agli intermediari che, pur avendo notificato, hanno ritenuto di non presentare le istanze per la prestazione dei servizi oltre il periodo transitorio, sono concessi ulteriori sei mesi per la chiusura dei rapporti, decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze (art. 4, comma 3, del decreto).

La comunicazione  
ai clienti

Le comunicazioni da inviare alla clientela al riguardo dovranno essere redatte con un linguaggio chiaro e in modo da non generare allarmi ingiustificati, evidenziando le conseguenze e le misure approntate in uno scenario cd. *hard Brexit* nonché dando adeguata evidenza delle iniziative adottate per garantire l'ordinata cessazione delle attività e delle conseguenze sui rapporti contrattuali in essere.

L'informativa a ciascun cliente interessato, da graduare in relazione alla tipologia di clientela (*retail vs* professionale), verterà anche sugli impatti della cd. *hard Brexit*. In linea con i richiami di attenzione della *European Securities and Markets Authority* (ESMA) del 19 dicembre 2018<sup>6</sup> e della CONSOB del 12 marzo 2019<sup>7</sup>, gli intermediari dovranno fornire ai clienti, nel caso non vi abbiano già provveduto, almeno le informazioni relative a:

- (i) l'impatto della *Brexit* sulle modalità di prestazione dei servizi e delle attività da parte dell'impresa, sullo specifico servizio reso al cliente nonché sulla futura relazione con il medesimo cliente;
- (ii) le specifiche iniziative adottate per addivenire a un'ordinata gestione del rapporto in essere nonché per la trattazione delle richieste di informazioni e dei reclami ricevuti dai clienti in connessione alla *Brexit* (recapiti dell'impresa, eventuale linea telefonica dedicata, pubblicazione di FAQ sul sito *internet*, ufficio competente per la

<sup>6</sup> Con *Statement* del 19 dicembre 2018 (*Reminder to firms on their MiFID obligations on disclosure of information to clients in the context of the United Kingdom withdrawing from the European Union*, ESMA35-43-1328, disponibile all'indirizzo [https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-43-1328\\_brexit\\_statement\\_information\\_to\\_clients.pdf](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-43-1328_brexit_statement_information_to_clients.pdf)), l'ESMA ha richiesto agli intermediari attivi nella prestazione dei servizi d'investimento di fornire ai clienti informazioni sulle misure adottate, o da adottare, in connessione alla *Brexit* e sulle relative implicazioni nelle relazioni con i medesimi clienti. In ragione della rilevanza dei contenuti, della diffusione dello *Statement* è stata data notizia nel sito istituzionale della CONSOB tramite comunicato stampa del 20 dicembre 2018. Il testo del comunicato in parola è rinvenibile nell'apposita sezione del sito istituzionale dedicata alla *Brexit*, dove è anche disponibile il *link* alla analoga sezione del sito ESMA.

<sup>7</sup> Il richiamo di attenzione della CONSOB è disponibile all'indirizzo [http://www.consob.it/documents/46180/46181/ra\\_20190312\\_n\\_3.pdf/acfd8af4-5a97-4c99-8dfd-3ea6f06a9ddc](http://www.consob.it/documents/46180/46181/ra_20190312_n_3.pdf/acfd8af4-5a97-4c99-8dfd-3ea6f06a9ddc).

trattazione dei reclami, possibilità di adire sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, ...);

(iii) le principali implicazioni della *Brexit*, anche conseguenti a modifiche dell'operatività dell'intermediario, sul rapporto contrattuale con il cliente, ivi inclusa la presumibile tempistica di chiusura dei rapporti alla luce delle specificità del servizio prestato (risparmio amministrato vs risparmio gestito) e delle previsioni contrattuali sui tempi di preavviso previsti per lo scioglimento del rapporto.

Nel rispetto degli obblighi contrattuali e della disciplina applicabile alla prestazione delle attività in parola, è rimessa a ciascun intermediario l'individuazione delle modalità più opportune per veicolare le suddette informazioni nonché l'effettivo contenuto delle comunicazioni da rendere. Resta ferma la necessità di adottare soluzioni che consentano all'intermediario di dimostrare l'effettiva ricezione della comunicazione da parte del cliente.

Le comunicazioni saranno redatte nella lingua prescelta dal cliente nel contratto o, in assenza di previsioni, nella medesima lingua del contratto. Informazioni analoghe dovranno essere pubblicate anche sul sito *internet* dell'intermediario sia in italiano sia in inglese.

La comunicazione  
alla Consob

Gli intermediari di cui ai punti *sub c)*, *d)* ed *e)* trasmettono alla CONSOB una comunicazione recante le iniziative adottate per garantire l'ordinata cessazione dell'attività con separata evidenza delle eventuali fattispecie il cui impatto sia ritenuto significativo per la ordinata cessazione della prestazione dei servizi e delle attività di investimento o per i diritti dei clienti. Tali intermediari inviano altresì – entro 15 giorni successivi alla data di recesso – i dati relativi ai rapporti in essere con i clienti italiani seguendo il modello allegato (*cf.* All. 3).

## 2.2 GLI INTERMEDIARI ITALIANI

A un'adeguata informativa sulle conseguenze e sulle misure approntate in uno scenario cd. *hard Brexit* sono tenute altresì le banche e le imprese di investimento italiane (SIM), le SGR, le Sicav, le Sicaf, i gestori di fondi EuVECA, EuSEF e ELTIF che prestano in via transfrontaliera nel Regno Unito servizi e attività di investimento<sup>8</sup>, con o senza servizi accessori, anche nel rispetto della disciplina prevista al riguardo nel Regno Unito.

Le SIM che alla data di recesso svolgono la propria attività nel Regno Unito possono continuare a operarvi nel periodo transitorio previa apposita notifica alla CONSOB entro 3 giorni lavorativi antecedenti la data di recesso.

<sup>8</sup> Il riferimento è, per le SICAV e le SICAF, alla commercializzazione di OICR.

Le SIM possono continuare a operare sul territorio del Regno Unito oltre il periodo transitorio, a condizione che, entro il termine massimo di sei mesi dalla data di avvio del periodo transitorio, presentino alla CONSOB l'istanza prevista per l'autorizzazione allo svolgimento delle relative attività di cui all'art. 26, comma 6, TUF.

\* \* \*

Le notifiche, le istanze e le comunicazioni previste nella presente comunicazione dovranno essere trasmesse alla CONSOB al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [din.Brexit@pec.consob.it](mailto:din.Brexit@pec.consob.it).

Il Presidente  
*Paolo Savona*

**SCHEMA DI NOTIFICA PER LE IMPRESE DI INVESTIMENTO DEL REGNO UNITO CHE ALLA DATA DI  
RECESSO PRESTANO IN ITALIA SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO  
IN REGIME DI LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI**

da trasmettere in un *file* in formato *Excel* strutturato secondo la seguente tabella

**PARTE 1: INFORMAZIONI**

<b>Denominazione dell'impresa</b>	
<b>Codice LEI dell'impresa</b>	
<b>Nome commerciale dell'impresa</b>	
<b>Indirizzo dell'impresa</b>	
<b>Riferimento telefonico</b>	
<b>Email</b>	
<b>Nome della persona da contattare</b>	

**PARTE 2: SERVIZI CHE SI INTENDONO PRESTARE IN ITALIA IN REGIME DI LIBERA PRESTAZIONE**

		SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO									SERVIZI ACCESSORI						
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
<b>STRUMENTI FINANZIARI</b>	C1																
	C2																
	C3																
	C4																
	C5																
	C6																
	C7																
	C8																
	C9																
	C10																
	C11																

\* Si prega di porre una (x) nell'apposita cella

Legenda:

Sezione A: Elenco dei servizi e attività di investimento:

A1	ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari
A2	esecuzione di ordini per conto dei clienti
A3	negoiazione per conto proprio
A4	gestione di portafogli
A5	consulenza in materia di investimenti
A6	assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile
A7	collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile
A8	gestione di sistemi multilaterali di negoziazione
A9	gestione di sistemi organizzati di negoziazione

Sezione B: Elenco dei servizi accessori

B1	Custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusi la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie reali ed esclusa la funzione di gestione dei conti titoli al livello più elevato
B2	Concessione di crediti o prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare una transazione relativa a uno o più strumenti finanziari, nella quale interviene l'impresa che concede il credito o il prestito
B3	Consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese
B4	Servizio di cambio quando tale servizio è collegato alla prestazione di servizi di investimento
B5	Ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari
B6	Servizi connessi con l'assunzione a fermo
B7	Servizi e attività di investimento, nonché servizi accessori del tipo di cui alle sezioni A o B, collegati agli strumenti derivati di cui alla sezione C, punti 5), 6), 7) e 10), se legati alla prestazione di servizi di investimento o accessori

Sezione C: Elenco degli strumenti finanziari

C1	Valori mobiliari
C2	Strumenti del mercato monetario
C3	Quote di un organismo di investimento collettivo
C4	Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissioni o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti
C5	Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti oppure possa

	avvenire in contanti a discrezione di una delle parti (per motivi diversi dall'inadempimento o da un altro evento che determini la risoluzione)
C6	Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica
C7	Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possano essere eseguiti in modi diversi da quelli citati al punto 6 della presente sezione e non abbiano scopi commerciali, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati
C8	Strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito
C9	Contratti finanziari differenziali
C10	Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione debba avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o possa avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione del contratto), nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti citati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema organizzato di negoziazione o un sistema multilaterale di negoziazione
C11	Quote di emissioni che consistono di qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE (sistema per lo scambio di emissioni)

**SCHEMA DI NOTIFICA PER LE IMPRESE DI INVESTIMENTO DEL REGNO UNITO CHE ALLA DATA DI  
RECESSO PRESTANO IN ITALIA SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO  
IN REGIME DI STABILIMENTO DI SUCCURSALE**

da trasmettere in un *file* in formato *Excel* strutturato secondo la seguente tabella

**PARTE 1: INFORMAZIONI**

Denominazione dell'impresa	
Codice LEI dell'impresa	
Nome commerciale dell'impresa	
Indirizzo dell'impresa	
Riferimento telefonico	
Email dell'impresa	
Nome della persona da contattare	
Denominazione della Succursale	
Indirizzo della Succursale	
Riferimento telefonico della Succursale	
Email della Succursale	
Nome della persona da contattare all'interno della Succursale	

## PARTE 2: SERVIZI CHE SI INTENDONO PRESTARE IN ITALIA MEDIANTE SUCCURSALE

		SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO									SERVIZI ACCESSORI						
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
<b>STRUMENTI FINANZIARI</b>	C1																
	C2																
	C3																
	C4																
	C5																
	C6																
	C7																
	C8																
	C9																
	C10																
	C11																

\* Si prega di porre una (x) nell'apposita cella

Legenda:

Sezione A: Elenco dei servizi e attività di investimento:

A1	ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari
A2	esecuzione di ordini per conto dei clienti
A3	negoiazione per conto proprio
A4	gestione di portafogli
A5	consulenza in materia di investimenti
A6	assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile
A7	collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile
A8	gestione di sistemi multilaterali di negoziazione
A9	gestione di sistemi organizzati di negoziazione

Sezione B: Elenco dei servizi accessori

B1	Custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusi la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie reali ed esclusa la funzione di gestione dei conti titoli al livello più elevato
B2	Concessione di crediti o prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare una transazione relativa a uno o più strumenti finanziari, nella quale interviene l'impresa che concede il credito o il prestito
B3	Consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese
B4	Servizio di cambio quando tale servizio è collegato alla prestazione di servizi di investimento
B5	Ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari
B6	Servizi connessi con l'assunzione a fermo
B7	Servizi e attività di investimento, nonché servizi accessori del tipo di cui alle sezioni A o B, collegati agli strumenti derivati di cui alla sezione C, punti 5), 6), 7) e 10), se legati alla prestazione di servizi di investimento o accessori

Sezione C: Elenco degli strumenti finanziari

C1	Valori mobiliari
C2	Strumenti del mercato monetario
C3	Quote di un organismo di investimento collettivo
C4	Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissioni o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti
C5	Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti oppure possa avvenire in contanti a discrezione di una delle parti (per motivi diversi dall'inadempimento o da un altro evento che determini la

# CONSOB

	risoluzione)
C6	Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica
C7	Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possano essere eseguiti in modi diversi da quelli citati al punto 6 della presente sezione e non abbiano scopi commerciali, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati
C8	Strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito
C9	Contratti finanziari differenziali
C10	Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione debba avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o possa avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione del contratto), nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti citati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema organizzato di negoziazione o un sistema multilaterale di negoziazione
C11	Quote di emissioni che consistono di qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE (sistema per lo scambio di emissioni)

### 1. DATI SUI RAPPORTI IN ESSERE CON I CLIENTI ITALIANI ALLA DATA DI RECESSO

(da trasmettere in un *file* in formato *Excel* strutturato secondo la seguente tabella)

Denominazione completa dell'impresa:					
Codice LEI dell'impresa:					
	<b>Tipologia di clientela</b>				
	<i>Retail</i>	Professionali su richiesta	Professionali di diritto	Controparti qualificate	<i>Totale</i>
<b>Numero rapporti in essere</b>					
<b>Ammontare masse relative al servizio di gestione di portafogli*</b>					
<b>Ammontare masse relative al servizio di consulenza in materia di investimenti *</b>					
<b>Ammontare masse relative agli altri servizi di investimento *</b>					

\* in milioni di euro

### 2. INFORMATIVA IN TEMA DI SISTEMA DI INDENNIZZO DEGLI INVESTITORI

Fornire informazioni sull'adesione a sistemi di indennizzo degli investitori con adeguata evidenza, se del caso, della trasmissione al sistema di indennizzo italiano di una dichiarazione di quello del Regno Unito attestante che i clienti italiani continueranno ad essere protetti per il periodo successivo alla data di recesso.